



# COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

## ***PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE***

*L.R. 6 aprile 2001 n. 10  
D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902  
Aggiornato con la  
D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633  
D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028*

Modificato con Delib. Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.2011 esecutiva dal 26.04.2011

*Documento redatto avendo a riferimento lo schema  
predisposto dal Centro Studi della Marca Trevigiana*

# INDICE

PREMESSA – OGGETTO E DEFINIZIONI.....	3
Oggetto.....	3
Definizioni.....	3
PARTE I – DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE.....	4
Art. 1 - Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti.....	4
Art. 2 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.....	4
PARTE II – REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE.....	5
CAPO I – NORME GENERALI PER L’ESERCIZIO DELL’ ATTIVITA’ .....	5
Art. 3 - Esercizio dell’attività e autorizzazioni.....	5
Art. 4 – Produttori agricoli.....	5
Art. 5 – Subingresso nella titolarità dell’ autorizzazione.....	6
CAPO II – ALTRE NORME GENERALI.....	6
Art. 6 – Obblighi e divieti per gli operatori.....	6
Art. 7 – Prescrizioni per il regolare svolgimento della fiera.....	6
Art. 8 – Norme igienico sanitarie.....	6
CAPO III . MERCATI E POSTEGGI ISOLATI.....	7
Art.9 – Piani dei mercati.....	7
Art. 10 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	8
CAPO IV – FIERE.....	8
Art. 11 – Piano delle fiere.....	8
Art. 12 – Domanda di partecipazione alle fiere.....	8
Art. 13 – Graduatoria.....	8
CAPO V – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	9
Art. 14 – Autorizzazioni temporanee.....	9
CAPO VI – COMMERCIO ITINERANTE.....	9
Art. 15 – Domanda di autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante.....	9
Art. 16 – Svolgimento dell’attività in forma itinerante – Obblighi e divieti.....	10
Art. 17 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell’attività in forma itinerante.....	10
CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	10
Art. 18 – Disposizioni transitorie.....	11
Art. 19 – Sanzioni.....	11
Art. 20 – Rinvio a disposizioni di legge.....	11
Art. 21 – Abrogazioni di precedenti disposizioni.....	11

## PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

### Oggetto

1. Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10 (di seguito indicata come "LR10") e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 (di seguito indicata come "DGR1902") così come modificata dalla deliberazione di giunta regionale 14 marzo 2003 n. 633 (di seguito indicata come "DGR633"), tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come "DLgs114") e dell'ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come "OMS2002"), ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

**a) Parte I - Determinazione delle aree dei mercati, posteggi isolati e fiere.**

- Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione;
- Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante.

**b) Parte II - Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.**

### Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
- b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
- c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
- d) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
- e) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- f) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- g) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- h) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
- i) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- j) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2000. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
  - **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di

preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;

- **mercato su strada:** il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- **negozio mobile:** il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- **banco temporaneo:** insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- **operatori:** i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
- **somministrazione di alimenti e bevande:** la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti
- **alimento deperibile:** qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
- **acqua potabile:** acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

## **PARTE I - DETERMINAZIONE DELLE AREE DEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE**

### **Art. 1 - Ricognizione delle aree e dei posteggi esistenti**

1. Nel territorio comunale l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche mediante utilizzo di posteggio settimanale, attualmente non viene esercitata in quanto:

- a) non sono state individuate aree idonee;
- b) le strade sono molto trafficate, specie la SS13 "Pontebbana" e la SP 165 "Ongaresca", come riportato all'art.2, punto 1 del presente testo;
- c) nei comuni limitrofi sono già presenti mercati molto ben avviati;
- d) non sono state avanzate richieste in merito ad un mercato settimanale.

2. Nel territorio sono tuttavia individuate aree per particolari manifestazioni temporanee quali:

#### **– FIERA DEGLI UCCELLI**

Ubicazione: Piazza Marconi e vie adiacenti

Tipologia: Fiera annuale a carattere locale

Giornata di svolgimento: 2° domenica di Agosto

Estremi atti di istituzione : la fiera è giunta alla 30° edizione ma non sono noti gli estremi autorizzatori ed è organizzata dall'Associazione Ornitologica Sanfiorese, ente privato

#### **– SAGRA DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO**

Ubicazione: Piazza Marconi e vie adiacenti

Tipologia: Sagra Annuale a carattere locale

Giornata di svolgimento: 1° fine settimana di Ottobre

Estremi atti di istituzione: Sagra che si svolge da decenni e non sono noti gli estremi atti di istituzione; da sempre organizzata dal gruppo coscritti; non ha commercio ambulante.

### **Art. 2 - Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti strade :

- a) SS 13 "Pontebbana", SP165 "Ongaresca" in tutto il tratto compreso nel territorio comunale per motivi di polizia stradale, in quanto il flusso veicolare è sostenuto e qualsiasi manovra può risultare di intralcio alla circolazione nonché pericolosa per le persone che vi transitano;
- b) nelle stesse vie per motivi di igiene pubblica, in quanto la consistenza del traffico compromette la salubrità dell'aria, fattore fondamentale soprattutto nel settore alimentare

2. [Qualora, tuttavia, un ambulante individuasse una porzione di territorio ai margini delle suddette strade sufficientemente ampio per installarvi il proprio mezzo e consentire la sosta degli eventuali clienti, nel massimo rispetto delle norme in materia di viabilità e di carattere igienico sanitario, è consentito lo svolgimento dell'esercizio "per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno 250 m." (LR10) e con divieto di ritornare sullo stesso posto nell'arco della giornata.] (**Comma abrogato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 25.03.2011 esecutiva dal 26.04.2011**)
3. E' sempre consentita "la vendita a domicilio del consumatore, nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago" (LR10, art. 4, comma 2)

## **PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE**

### **CAPO I – NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

#### **Art. 3 – Esercizio dell'attività e autorizzazioni**

1. L'esercizio dell'attività, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Le autorizzazioni sono distinte in:
  - **tipo A:** l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
    - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
    - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto;
    - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
    - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
    - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della regione veneto;(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).
  - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
    - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
    - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
    - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
    - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
3. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs114.

#### **Art. 4 - Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

3. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di EURO 41.316,55 (Lire 80 milioni) per le ditte individuali e di EURO 1.032.913,8 (Lire 2 miliardi) per le società del totale dei ricavi delle vendite per anno solare.

#### **Art. 5 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10 .
2. Nel caso di attività data in gestione, la reintestazione dell'autorizzazione avviene su espressa richiesta di subentro del proprietario e restituzione del titolo autorizzativo.

### **CAPO II – ALTRE NORME GENERALI**

#### **Art. 6 - Obblighi e divieti per gli operatori**

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
2. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.
3. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.

#### **Art. 7 – Prescrizioni per il regolare svolgimento della fiera**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente assegnato entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie maggiore e diversa da quella assegnata.
2. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi. La merce non può essere esposta oltre lo spazio assegnato, né oltre il limite di allineamento, sia se collocata a terra che se appesa alla tenda o a trespoli di qualsiasi tipo.
3. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
5. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

#### **Art. 8 – Norme igienico-sanitarie**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, OMS2002.

2. Ciascun operatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
3. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
4. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
  - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
  - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
  - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
6. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6, comma 1, lettera c), punto 6), dell'OMS2002.
7. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di :
  - a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
  - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
  - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
  - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
  - e) adeguato piano di lavoro;
  - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002.
8. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs114
9. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

### **CAPO III - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI**

#### **Art. 9 - Piano dei mercati**

1. E' facoltà dell'amministrazione concedere posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.

#### **Art. 10 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. Nell' area di svolgimento della Fiera degli Uccelli e della Sagra del Rosario è interdetto, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, il traffico veicolare nei giorni di svolgimento delle manifestazioni, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.
3. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile nell'ambito del posteggio, tali mezzi dovranno essere posteggiati in zone indicate dalla Polizia Municipale.

### **CAPO IV - FIERE**

#### **Art. 11 - Piano delle fiere**

1. La fiera che si svolge nel territorio comunale è la citata "Fiera degli uccelli" .

#### **Art. 12 – Domanda di partecipazione alle fiere**

1. Chi intende partecipare ad una manifestazione che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al comune precisando:
  - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) estremi dell'autorizzazione posseduta: tipo, numero, data, comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
2. Le domande possono essere inviate a mezzo lettera raccomandata a.r., via fax oppure essere consegnate direttamente al comune. In ogni caso devono essere ricevute dal comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

#### **Art. 13 - Graduatoria**

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi si avvale dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

- b) maggiore anzianità dell'autorizzazione;
  - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
2. Per determinare l'anzianità dell'autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. Qualora il Comune non disponga della documentazione necessaria, è onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'Amministrazione comunale.
  3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzativo con il quale la ditta partecipava alla fiera.
  4. Coloro che presentano domanda di partecipazione fuori termine, al fine dell'assegnazione dei posteggi non utilizzati, vengono posti in graduatoria dopo l'ultimo operatore che ha presentato domanda nei termini, tenendo conto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda da parte del comune.
  5. Quanto previsto nei commi da 1 a 4 del presente articolo valgono anche per l'assegnazione dei posteggi ai giostrai della Festa Paesana in occasione della "Beata vergine del Rosario".

## **CAPO V - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

### **Art. 14 - Autorizzazioni temporanee**

1. In occasione di manifestazione straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile del servizio e abilita l'operatore all'occupazione del suolo pubblico nei limiti dei posteggi eventualmente previsti dallo stesso comune per l'area interessata alla manifestazione.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una stessa ditta.

## **CAPO VI - COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 15 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
  - b) codice fiscale/partita IVA;
  - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
  - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
  - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e comunque fino alla completa regolarizzazione della domanda
  5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
  6. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
  7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

#### **Art. 16 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, ad esclusione dei tratti comunali della SS13 "Pontebbana" e della SP135 "Ongaresca" ai sensi dell'art. 2 della LR10, per i motivi di viabilità e di carattere igienico-sanitario descritti nell'art 2, comma 1, lettera a) e b) del presente testo, salvo quanto disposto al comma 2 dello stesso art. 2.
2. Il Comune appronta una planimetria del territorio comunale con evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, che costituisce allegato e parte integrante del presente Piano del commercio sulle aree pubbliche. La planimetria è altresì tenuta a disposizione degli interessati presso l'ufficio comunale competente.
3. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

#### **Art. 17 – Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

5. Le prescrizioni di cui al presente articolo, nonché gli obblighi e i divieti previsti all'art. 36, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 18 - Disposizioni transitorie**

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

### **Art. 19 – Sanzioni**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 (L. 5.000.000) a Euro 15.493,00 (30.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 6 e 16 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (L. 1.000.000) a Euro 3.098,00 (L. 6.000.000)
3. L'inadempienza alle altre disposizioni del presente regolamento non già sanzionate da altre norme statali, ivi comprese le prescrizioni previste agli articoli 7 e 17 del presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
4. Nella procedura sanzionatoria si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
  - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi.
6. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore :
  - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
  - b) si trovi in una delle situazioni previste all'articolo 5, comma 2 del DLgs114.

### **Art. 20 – Rinvio a disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

### **Art. 21 – Abrogazione di precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.